

## Sospensione dell'ordinanza del Sindaco con cui si vieta la vendita di alcolici anche tramite distributori automatici

(T.a.r. Sicilia, sez, II, dec., 17 giugno 2020, n. 694)

L'ordinanza del Sindaco di Palermo n. 66 del 12 giugno 2020 con la quale si è disposta la modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione al fine di ridurre fenomeni di aggregazione serale, non rientrando tra le ordinanze contingibili ed urgenti, deve essere sospesa anche in virtù dell'irragionevole estensione del divieto ai distributori automatici di bevande alcoliche.

\*\*\*

REPUBBLICA ITALIANA  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
(Sezione Seconda)

Il Presidente  
ha pronunciato il presente

### DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 851 del 2020, proposto da Luxury Life S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via T. Tasso, n. 4;

*contro*

Comune di Palermo, Sindaco del Comune di Palermo, n.Q. di Ufficiale di Governo non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- dell'Ordinanza n. 66 del 12.06.2020 del Sindaco di Palermo non contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs. 267/2000 – Modifica degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazione serale/notturna e il conseguenziale disturbo della quiete e del riposo. - Modifica integrazione e correzione errori materiali ordinanza n. 62 del 11/06/2020;
- ove e per quanto occorra, dell'Ordinanza del Sindaco di Palermo n. 62 del 11.06.2020;
- di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa l'eventuale relazione istruttoria e l'eventuale delibera di Giunta o del Consiglio Comunale, non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare monocratica proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerati condivisibili i profili di censura che evidenziano, in sostanza - in relazione alla finalità essenziale perseguita dall'impugnata ordinanza - la non ragionevole estensione del previsto divieto anche per i distributori automatici di bevande alcoliche; e ritenuto sussistente il danno temuto, sicchè può accogliersi la suindicata istanza, limitatamente a tale disposizione.

P.Q.M.

Accoglie, nel limite suindicato, la domanda di misura cautelare monocratica.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10/07/2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 17 giugno 2020.